

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

**ASSESSORATO DELLA SALUTE**

DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

*Servizio 10- Sanità Veterinaria*

\*\*\*\*\*

IL DIRIGENTE GENERALE

**PROFILASSI VACCINALE OBBLIGATORIA CONTRO IL CARBONCHIO EMATICO**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993 n. 30;

VISTA la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale per la Sanità n. 13306 del 18 novembre 1994;

VISTO il D.A. 22 giugno 1994, applicativo dell'art. 38 della legge regionale 3 novembre 1993 n. 30;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 23 del 17 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali Ordinamento del governo e dell'Amministrazione della regione;

VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

VISTO il Decreto Ministeriale 06 febbraio 2001, pubblicato nella G.U.R.I. n. 80 del 5 aprile 2001, e successive modifiche ed integrazioni; relativo alla "produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza" con cui l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata di Foggia è stato incaricato della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico;

CONSIDERATO che, negli ultimi cinque anni, in Sicilia sono stati accertati focolai di Carbonchio Ematico in alcuni comuni delle province di Agrigento, Catania, Enna e Palermo;

CONSIDERATO che nei territori in cui si sono verificati focolai di carbonchio ematico, in quelli circostanti ed in quelli epidemiologicamente correlati, sussistono condizioni favorevoli al contagio e, pertanto, occorre sottoporre gli animali recettivi a trattamento vaccinale obbligatorio;

CONSIDERATO che, trattandosi di zoonosi, è di sommo interesse tutelare la pubblica salute;

RICONOSCIUTA la necessità di attuare obbligatoriamente gli interventi vaccinali nei territori in cui, nell'ultimo quinquennio, siano stati accertati focolai di carbonchio ematico, nonché in quelli ritenuti a rischio;

VISTE le note prot. n. 23928 del 6 febbraio 2017; prot. n. 19083 del 14 febbraio 2017, prot. n. 4710 del 09 febbraio 2017 e prot. n. 1385 del 18 febbraio 2017, con cui le AASSPP rispettivamente di Agrigento, Catania, Enna e Palermo hanno comunicato l'elenco dei territori in cui rendere obbligatoria la profilassi immunizzante nei confronti del Carbonchio ematico;

RITENUTO di dovere provvedere al riguardo;

DECRETA

**Art. 1** - E' resa obbligatoria la vaccinazione nei confronti del carbonchio ematico degli animali appartenenti alle specie recettive, bovini, ovini, caprini, equini e suini, presenti nei territori di seguito riportati:

ASP	COMUNI	CONTRADE
AG	<b>SAMBUCA DI SICILIA</b>	San Giacomo
	<b>CALTABELLOTTA</b>	Cammauta- Taia S.
	<b>SCIACCA</b>	Misilifurmi- Cirami- Piraneo- Grattavoli- Spagnolo- Guardabasso
CT	<b>MANIACE</b>	Boschetto- Galatesa- Gelso- Grappida- La Piana- Taiti- Zirilli- Petrosino- Pezzo- Porticelli- S.Andrea- S.Nicolella- Sambuco- Saracena- Semantile
	<b>RANDAZZO</b>	Faucera- Flascio- Roccabellia- Ruffina- Cannata- Blandino- Campia Flascio- Chiusa Delle Rose- Ficarotta- Martinetto- Murazorotto- Pezzo Flascio- S.Francesco- Scarrata- Sulle
	<b>BRONTE</b>	Fioritta- Maggio Salice- Scorzone- Vallenevola
	<b>CASTIGLIONE SICILIA</b>	Gaeto-Pilleri
EN	<b>ASSORO</b>	Altarello - Mandre Rotonde
	<b>AGIRA</b>	Salito-Tufo Mandre Bianche -Mangiagrilli
PA	<b>GIULIANA</b>	Torretta - Piscopo- Favarotti- Ruggirello- S.Antonio-
	<b>ALTOFONTE</b>	Valle Fico
	<b>CONTESSA ENTELLINA</b>	S.Maria del Bosco
	<b>MISILMERI</b>	Raffe- Mendola
	<b>BISACQUINO</b>	Gilia Masone- S. Biagio
	<b>PIANA DEGLI ALBANESI</b>	Canì Neri- Arcera- Costa- Mammana- S.Agata
	<b>BELMONTE MEZZAGNO</b>	Casale- Valle- Tavola- Casotta- Porcheria
	<b>S. CRISTINA GELA</b>	Pianetto-Buceci
	<b>MONREALE</b>	Lupo- Lupotto
<b>CHIUSA SCLAFANI</b>	San Carlo	

Al trattamento immunizzante dovranno essere sottoposti anche gli animali non vaccinati introdotti nelle località di cui al comma precedente, entro 15 giorni dalla loro introduzione, qualora gli stessi non siano destinati direttamente al macello.

**Art. 2** - E' vietato lo spostamento degli animali da vita appartenenti alle specie recettive fuori dai territori indicati nel precedente articolo 1, qualora non siano stati vaccinati nei confronti del carbonchio ematico da almeno 21 giorni.

**Art. 3** - Le Aziende Sanitarie Provinciali di Agrigento, Catania, Enna e Palermo, dovranno provvedere all'acquisto del vaccino occorrente per le operazioni previste dal presente decreto, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, con sede in Foggia autorizzato, con D.M. 6 febbraio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, alla produzione e distribuzione di vaccino anticarbonchioso per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

I trattamenti immunizzanti previsti dal presente decreto dovranno concludersi:

- entro il **31 maggio 2017** per le aziende stanziali presenti nei territori di cui all'art. 1;
- entro il **31 ottobre 2017** per gli animali appartenenti alle specie recettive introdotti nelle località di cui all'art. 1.

**Art. 4** - L'Azienda Sanitaria Provinciale, cui compete il controllo per l'attuazione del piano di intervento previsto dal presente decreto, a conclusione della campagna vaccinale e comunque entro il 31 dicembre 2017, provvederà a trasmettere al Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, un prospetto riepilogativo degli interventi vaccinali eseguiti, utilizzando il modello conforme all'**allegato 1** al presente decreto.

**Art. 5** - I Sindaci dei comuni interessati, i Servizi veterinari dell'Aziende Sanitarie Provinciali di Agrigento, Catania, Enna e Palermo, sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto.

**Art. 6** - Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 del D.L.vo 22 maggio 1996 n. 196.

**Art. 7** - Il presente decreto sarà pubblicato sul sito dell'Assessorato Regionale della Salute, nella sezione Decreti e trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, lì 01/03/2017

F.to

*Il Dirigente Generale  
(Ignazio Tozzo)*

*Il Dirigente del Servizio  
(A. Virga)*